



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

SETTORE POLIZIA LOCALE

Via R. Jemma n.108 – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677532 – fax 0828/309017

mail: polizia.municipale@comune.battipaglia.sa.it

Ordinanza n. _____

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- il successivo comma 4 bis demandava ad un apposito Decreto del Ministro dell'Interno l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- il citato Decreto Ministeriale, emanato il 5 agosto 2008, all'art 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett. e) *"comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi"*;
- per le previsioni di cui al citato articolo 2 il Sindaco interviene (art. 1) per garantire la sicurezza urbana, vale a dire: un bene pubblico da tutelare attraverso l'attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e le coesione sociale;

RILEVATO che,

- la materia della sicurezza urbana, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini;
- tali determinazioni traggono riferimento dalle puntuali affermazioni della Suprema Corte (sentenza 1 luglio 2009, n. 196 e sentenza n. 226 del 2010) secondo cui il Decreto Ministeriale (e ovviamente anche per

la parte concernente la sicurezza urbana), ha comunque ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati;

- in tale direzione, soggiunge sempre la Corte Costituzionale, *"si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n.92/2008 (che si riferisce appunto alla "sicurezza pubblica"), sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 – come fondamento giuridico dello stesso – all'art. 117, secondo comma lett. h, della Costituzione, il quale – rileva ancora la Suprema Corte – attiene appunto alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sul quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale"* (sentenza n. 237 e n. 222 del 2006, n. 383 del 2005);

- la Corte Costituzionale (sentenza n. 226 del 2010) arriva a concludere che i poteri esercitabili dai Sindaci, tanto ai sensi del comma 1 che del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici;

CONSIDERATO che,

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, nella parte in cui comprende la locuzione *"anche"* prima delle parole *"contingibili ed urgenti"* ha altresì precisato che *"la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali ordinarie" – pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana – di derogare a norme legislative vigenti, come invece possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti"* e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella predetta sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze *"ordinarie"*;

RILEVATO che nella realtà locale, la prostituzione su strada, per l'assoluta estensione del fenomeno in alcune aree del territorio, desta preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini per i quali costituisce elemento di grave turbativa ed insicurezza e che tale fenomeno, anche in assenza del flusso turistico sulla fascia costiera e segnatamente sulla S.P. 175/A ,si è ripresentato in maniera corposa, creando situazioni di ostacolo e di intralcio alla libera circolazione degli altri;

CONSTATATO che la presenza di soggetti dediti alla prostituzione sulla S.P. 175/A costituisce indubbia curiosità e richiamo per coloro che intendono usufruire di tali prestazioni ed è la causa che li induce a fermarsi ed intrattenersi comportando anche un'illecita occupazione del suolo o del demanio pubblico, sottraendolo di fatto al normale utilizzo da parte di altri cittadini, determinando uno scadimento della qualità urbana;

ATTESO che tale forma di occupazione della strada e della pista ciclabile è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed, in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; aggressioni verbali o fisiche tentate o consumate ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche e gettano rifiuti vari a terra);

VALUTATI i gravissimi effetti dell'invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica, in quanto l'attività in argomento e le modalità di esercizio limitano l'utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali o densamente trafficate anche da veicoli di nuclei familiari con a bordo minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme e la preannunciata intenzione di organizzare forme spontanee ed

autogestite di controllo del territorio;

PRESO ATTO che l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione (quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvenzione di persone incapaci art. 643 C.P.; adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 C.P.; rapina art. 628 C.P.; violenza sessuale artt. 609 e 609bis C.P.; rissa art. 588 C.P.; violenza privata art. 610 C.P.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 C.P.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m.i.; invasione di terreni o edifici art. 633 C.P.; danneggiamento art. 635 C.P.; disturbo della quiete pubblica art. 659 C.P.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 C.P., ecc);

RAVVISATA, quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone;

VISTI:

- l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integrazioni;
- l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dall'art. 6 D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24.7.2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- il D.M. Interno 5.8.2008 come mod. con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del D.M. Interno 5 agosto 2008, che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 125/2008 in tema di sicurezza urbana;
- l'art. 7bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che fissa il limite delle sanzioni edittali per violazione delle Ordinanze Sindacali da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 e l'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 589 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni delle Ordinanze comunali, all'interno dei predetti limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore);
- il Regolamento per la disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione di ordinanze del Sindaco, dei Dirigenti e dei Regolamenti Comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 28 aprile 2003;
- l'art. 3 del richiamato Regolamento che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle ordinanze del Sindaco, dei Dirigenti e dei Regolamenti Comunali nella misura minima di euro 25,00 (venticinque/00) e massima di euro 500,00 (cinquecento);

DATO ATTO

- che conformemente al disposto dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, del contenuto della

presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Salerno;

ORDINA

a decorrere dal **30/06/2024 e fino al 30/09/2024**, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione della reiterazione degli episodi in premessa citati sulla S.P. 175/A Litoranea del Comune di Battipaglia (SA) , è fatto divieto a chiunque di:-----

- 1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
 - 2) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione alla presente ordinanza.;
 - 3) alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).
- Che la violazione prevista al punto 3 comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), Titolo V con sanzione amministrativa pecuniarie da un minimo di euro 42,00 ad un massimo di euro 173,00, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione di una somma pari al minimo come previsto dall'art. 202, comma 1 del Nuovo CdS DI EURO 42,00 (Pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica euro 29,40).Come previsto dall'art. 195, comma 2 bis del Nuovo CdS la violazione accertata nell'orario 22,00 – 07,00, è aumentata di 1/3 e comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 56,00 (pagamento ridotto entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica euro 39,20);
 - Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, **le violazioni previste ai sopra riportati punti 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500 (cinquecento/00).**

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al riportato punto 3;

In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie, luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente Ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, essendo il provvedimento – secondo quanto precisato nelle premesse con il richiamo alle determinazioni della Corte Costituzionale – ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650.

DISPONE

Che qualunque fatto o atto ritenuto rilevante ai fini fiscali, riscontrato dall'agente accertatore nei confronti di chicchessia, nell'ambito dell'attività di controllo e /o di accertamento di cui alla presente ordinanza, sarà portato a conoscenza – a cura dell'organo cui appartiene l'agente accertatore – unitamente alla copia del verbale di accertamento, qualora constatato, all'AGENZIA DELLE Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, Ufficio Controlli, via degli Uffici Finanziari,7; Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno al fine di consentire la valutazione, da parte di tali organi, in merito agli accertamenti fiscali di competenza;

DISPONE INOLTRE

- che la presente Ordinanza sia valida dal **30/06/2024 al 30/09/2024**;
- che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- sia trasmessa alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo di Salerno per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Salerno, al Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale di Salerno o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Si da atto che il resp.le del procedimento è il Comandante del Settore Polizia Municipale di Battipaglia (SA) Gen. B. (E.I.) aus.C.F.Troisi.

Dalla residenza comunale, _____

LA SINDACA
Dott.ssa Cecilia Francese
(f.to digitalmente)